

Decreto federale sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2004–2007

del 25 settembre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 7 della legge del 6 ottobre 2000² sulla promozione delle esportazioni;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 2003³,

decreta:

Art. 1

Per il finanziamento della promozione delle esportazioni e della formazione dei collaboratori dei servizi esterni, nonché dei contratti di prestazione fra il promotore delle esportazioni e i centri di sostegno negli anni 2004 e 2005 è accordato un limite di spesa di 34 milioni di franchi.

Art. 2

Per la continuazione della promozione delle esportazioni dopo il 2005, il Consiglio federale è incaricato di presentare entro la fine di marzo del 2005 le seguenti basi decisionali:

- a. un rapporto di valutazione che risponda alle questioni qui appresso:
 1. efficienza della promozione delle esportazioni, segnatamente per le piccole e medie imprese, i Cantoni e i diversi rami dell'economia;
 2. trasparenza della promozione delle esportazioni per i beneficiari delle prestazioni promozionali;
 3. semplificazione dell'accesso agli strumenti della promozione delle esportazioni (principio «one stop shop») al fine di ottenere migliori effetti di sinergia e migliori rapporti utili-costi;
 4. progressi nel coordinamento tra l'Ufficio svizzero di espansione commerciale (USEC) e le diverse istituzioni in Svizzera e all'estero che partecipano alla promozione delle esportazioni;
 5. progressi nei miglioramenti strutturali dell'USEC;
 6. definizione, esposizione e delimitazione trasparente delle attività economiche pubbliche e private dell'USEC;
 7. ripartizione dei compiti tra il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento federale dell'economia.

¹ RS 101

² RS 946.14

³ FF 2003 2543

- b. Un rapporto su almeno i tre modelli qui appresso di sviluppo della promozione delle esportazioni, con indicazione di svantaggi e vantaggi e con una pertinente raccomandazione:
 - 1. continuazione dello statu quo nella promozione delle esportazioni;
 - 2. maggior integrazione della promozione delle esportazioni nell'amministrazione federale;
 - 3. limitazione dell'operato dell'USEC ad attività basilari che non facciano concorrenza a istituzioni o imprese private.
- c. Proposte di modifiche legislative, secondo necessita.

Art. 3

¹ Il presente decreto non sottostà al referendum.

² Esso entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Consiglio nazionale, 4 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz